

## IVA

---

### ***Genericità delle fatture e indetraibilità dell'Iva***

di **Vincenzo Cristiano**

La **genericità delle fatture** non determina automaticamente **l'indetraibilità dell'Iva e l'indeducibilità dei costi** relativi ad esse, potendo **supplire** all'omessa o carente indicazione normativamente prevista della natura, qualità e quantità delle operazioni fatturate anche l'eventuale **ulteriore documentazione fornita dal contribuente**.

Purtuttavia, una fattura così **integrata**, alla stessa stregua di una **formalmente regolare** sin dall'origine in quanto comprensiva delle anzidette prescritte annotazioni, non è di per sé sufficiente a provare **l'effettività delle operazioni**, gravando sul contribuente **l'onere di tale prova** (anche presuntiva).

Questo è quanto stabilito dalla **Corte di Cassazione con l'[ordinanza 31.05.2018, n. 13882](#)**.

In relazione al caso in commento, l'Amministrazione finanziaria competente contestava ad una società - mediante **avviso di accertamento** - l'indebita deduzione di costi ai fini delle imposte dirette e la conseguente indetraibilità dell'Iva relativa per difetto del principio di **inerenza**.

La società si **opponeva** tempestivamente e i giudici di prime cure annullavano gli avvisi di accertamento. Poiché nel prosieguo la sentenza veniva poi riformata in sede di appello, la società ha proposto **ricorso in Cassazione** lamentando, per quanto di interesse, la palese **violazione dell'[articolo 109 D.P.R. 917/1986](#)**.

Ed invero, a parere della ricorrente, i giudici avrebbero dichiarato l'indeducibilità dei costi per **difetto del principio di inerenza** avendo ritenuto necessaria, a tal fine, "*la **connessione dei costi agli specifici ricavi**, invece che semplicemente **sufficiente la correlazione di essi con attività**, oggetto dell'impresa, potenzialmente idonee a produrre utili*".

Il ragionamento della Corte origina dall'affermazione contenuta nella sentenza d'appello impugnata, secondo la quale "*il costo, per essere **inerente**, dovrebbe concorrere in modo **diretto e chiaro** alla determinazione dei ricavi*", perché **contraria all'interpretazione prevalente** in tema di principio di inerenza.

A dire il vero, se ci si limita ad una **interpretazione meramente letterale** dell'[articolo 109 Tuir](#), non si ricava il principio dell'inerenza, ma semplicemente quello della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.

Ma il punto è un altro. Il principio di inerenza si traduce nel **nesso di riferibilità** delle

operazioni comportanti il sostenimento di **costi** all'esercizio dell'**attività d'impresa**.

In tal senso sono da ritenersi inerenti, secondo un **giudizio quantitativo e qualitativo che spetta al giudice di merito**, *“anche costi attinenti ad atti di impresa che si collocano in un nesso di programmatica, futura o potenziale proiezione normale dell'attività stessa, senza correlazione necessaria con ricavi o redditi immediati”*.

Specularmente **non sono inerenti** *“le operazioni comportanti costi che - siano o meno idonee a recare vantaggio all'attività imprenditoriale, incrementandone ricavi o redditi - si riferiscano a una sfera **non coerente** o addirittura **estranea all'esercizio dell'impresa**.”*

Al riguardo, l'[articolo 21, comma 2, lett. g\), D.P.R. 633/1972](#), nel prescrivere che la **fattura** deve indicare la *“natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione”*, riporta su scala nazionale il principio contenuto nell'[articolo 226, punto 6, Direttiva 2006/112/CE](#).

In tal senso, però, l'Amministrazione finanziaria **non si può limitare all'esame della sola fattura**, ma deve tener conto anche delle **informazioni complementari** fornite dal soggetto passivo, essendo assimilabili a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la **detrazione** dell'Iva l'**onere** di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, di conseguenza, di **fornire elementi e prove**, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'Amministrazione finanziaria ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta.

Ne discende che l'Amministrazione finanziaria, una volta che dal contribuente abbia ottenuto ogni **documento accessorio**, che consenta di accertare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti e che non sussiste un **“atteggiamento frodatario”** del contribuente, **non può imporre limitazioni** al diritto del soggetto passivo destinatario della fattura di detrarre l'imposta sull'operazione *de quo*.

Resta impregiudicato il potere dell'Amministrazione finanziaria di **sanzionare l'infrazione commessa dal cedente prestatore** per il mancato rispetto dei **requisiti formali** dell'[articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



Master di specializzazione

**IVA NAZIONALE ED ESTERA**

Scopri le sedi in programmazione >